



Commessa:

**PR-E-1087 Lavori urgenti di messa in sicurezza
della briglia selettiva a funzione del manufatto limitatore
della cassa di espansione di monte del torrente Enza
CUP B77H22000180001**



**PROGETTO ESECUTIVO - 1° STRALCIO
PIANO DELLA SICUREZZA**

**VALUTAZIONE RISCHIO
BIOLOGICO COVID 19**

Scala: -

2022-1087-PR-PSC3

Tav.

REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
00	14.11.2022	Emissione	RR	RR	RR

I PROGETTISTI



Monica Larocca
Dott. Ing. Monica Larocca

IL RUP

Sommario

1	PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19	2
1.1	Premessa.....	2
1.1.1.	Riferimenti Normativi	2
1.2	ASPETTI GENERALI	2
1.2.1.	SINTOMATOLOGIA.....	3
1.2.2.	TRASMISSIONE	3
2	LINEE GUIDA SICUREZZA IN CANTIERE	3
2.1	L'informazione in cantiere.....	4
2.2	MODalità di ingresso nelle aree di lavoro.....	4
2.3	Precauzioni igieniche da adottare sul luogo di lavoro	5
2.4	Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici.....	6
2.5	Pulizia e sanificazione del cantiere.....	6
2.5.1.	MISURE DI PULIZIA SPECIFICA DA ATTUARE.....	7
2.6	Gestione spazi comuni (spogliatoi)	7
2.7	Distanze di Sicurezza e Dispositivi di protezione individuale (DPI)	8
2.7.1.	DPI – Mascherine di protezione del volto	9
2.8	GESTIONE DELLE ENTRATE ED USCITE DEL PERSONALE ADDETTO	10
2.9	GESTIONE DI UN ADDETTO SINTOMATICO	10
2.9.1.	MISURE DA ADOTTARE IN CASO SOSPETTO	10
2.10	SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST	11
2.11	AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE.....	11

1 PROCEDURE DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO BIOLOGICO DA COVID-19

1.1 Premessa

A far data dal 31.03.2022 lo stato di emergenza COVID è cessato (DL 24/2022 n.24 coordinato con la legge di conversione n.52 del 19.05.2022). Tuttavia in sede di elaborazione progettuale di PE di 1° Stralcio Funzionale si è ritenuto comunque opportuno mantenere apposito elaborato dedicato alla valutazione e gestione del rischio biologico da COVID 19 oltre che considerare nell'ambito della valutazione dei costi della sicurezza sul cantiere gli oneri derivanti dalla disinfezione dei luoghi di lavoro e dei mezzi d'opera oltre che il monitoraggio degli addetti in ingresso al cantiere.

1.1.1. RIFERIMENTI NORMATIVI

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., DPCM 8 marzo 2020, DPCM 9 marzo 2020, DPCM 11 marzo 2020, DPCM 22 marzo 2020, DPCM 1 aprile 2020, DPCM 26 aprile 2020 Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid - 19 negli ambienti di lavoro aggiornato al 24 aprile 2020 (Supplemento ordinario n. 2 alla GAZZETTA UFFICIALE del 15 gennaio 2021)

ORDINANZA 16 agosto 2022 Ordinanza di protezione civile finalizzata al progressivo rientro in ordinario in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili ed altre disposizioni di protezione civile, ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 24 del 24 marzo 2022. (Ordinanza n. 914). (22A04880) ([GU Serie Generale n.197 del 24-08-2022](#))

ORDINANZA 12 settembre 2022 Ordinanza di protezione civile finalizzata a consentire il progressivo rientro in ordinario delle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 regolate con ordinanze di protezione civile in ambito organizzativo, operativo e logistico durante la vigenza dello stato di emergenza. Prosecuzione fino al 31 dicembre 2022 delle attività di cui all'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 892 del 16 maggio 2022. (Ordinanza n. 918). (22A05298) ([GU Serie Generale n.219 del 19-09-2022](#))

1.2 ASPETTI GENERALI

I coronavirus (CoV) sono un'ampia famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria mediorientale, Middle East respiratory syndrome) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave, Severe acute respiratory syndrome). Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato provvisoriamente all'inizio dell'epidemia 2019-nCoV, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan, Cina a dicembre 2019. Nella prima metà del mese di febbraio l'International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV), che si occupa della designazione e della denominazione dei virus (ovvero specie, genere, famiglia, ecc.), ha assegnato al nuovo coronavirus il nome definitivo: "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARSCoV-2). Ad indicare il nuovo nome sono stati un gruppo di esperti appositamente incaricati di studiare il nuovo ceppo di coronavirus. Secondo questo pool di scienziati il nuovo coronavirus è fratello di quello che ha provocato la Sars (SARSCoVs), da qui il nome scelto di SARS-CoV-2. Il nuovo nome del virus (SARS-Cov-2) sostituisce quello precedente (2019-nCoV). Sempre nella prima metà del mese di febbraio (precisamente l'11 febbraio) l'OMS ha annunciato che la malattia respiratoria causata dal nuovo coronavirus è stata chiamata COVID-19. La nuova sigla è la sintesi dei termini CO-rona VI-rus D-isease e dell'anno d'identificazione, 2019.

1.2.1. SINTOMATOLOGIA

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare: I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di tempo. I sintomi possono includere: o naso che cola o mal di testa o tosse o gola infiammata o febbre o una sensazione generale di malessere. Come altre malattie respiratorie, l'infezione da nuovo coronavirus può causare sintomi lievi come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali polmonite e difficoltà respiratorie. Febbre e dispnea sono presenti come sintomi di esordio rispettivamente nell'86% e nell'82% dei casi esaminati. Altri sintomi iniziali riscontrati sono tosse (50%), diarrea ed emottisi (5%).

1.2.2. TRASMISSIONE

Il nuovo coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto con le goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite:

- la saliva, tossendo e starnutendo;
- contatti diretti personali;
- le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi.

Normalmente le malattie respiratorie non si trasmettono con gli alimenti, che comunque devono essere manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. Secondo i dati attualmente disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. L'OMS considera non frequente l'infezione da nuovo coronavirus prima che sviluppino sintomi. Il periodo di incubazione varia tra 2 e 12 giorni; 14 giorni rappresentano il limite massimo di precauzione. La via di trasmissione da temere è soprattutto quella respiratoria, non quella da superfici contaminate. E' comunque sempre utile ricordare l'importanza di una corretta igiene delle superfici e delle mani. Anche l'uso di detergenti a base di alcol è sufficiente a uccidere il virus. Per esempio disinfettanti contenenti alcol (etanolo) al 75% o a base di cloro all'1% (candeggina).

2 Linee guida sicurezza in cantiere

Le linee guida illustrano dettagliatamente tutto quello che occorre per garantire la **sicurezza in un cantiere**: le **modalità di comportamento da tenere**, le **modalità di accesso dei fornitori esterni**, la **pulizia e sanificazione**, le **precauzioni igieniche personali**, i **dispositivi di protezione personale**, la **gestione degli spazi comuni**, l'**organizzazione del cantiere** (turnazione, rimodulazione dei cronoprogramma delle lavorazioni), la **gestione di una persona sintomatica**, la **sorveglianza sanitaria**.

Si raccomanda, in ogni caso:

- ⇒ Il **massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile** per le attività di supporto al cantiere che possono essere svolte dal proprio domicilio o in modalità a distanza;
- ⇒ La **sospensione di quelle lavorazioni che possono essere svolte attraverso una riorganizzazione delle fasi** eseguite in tempi successivi senza compromettere le opere realizzate – perseguita mediante apposito rifasaggio delle attività di cantiere con **REVISIONE DEL PROGRAMMA LAVORI**
- ⇒ l'**assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio** e, laddove non fosse possibile in relazione alle lavorazioni da eseguire rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, siano adottati strumenti di protezione individuale;
- ⇒ la **massima limitazione degli spostamenti** all'interno e all'esterno del cantiere, contingentando l'accesso agli spazi comuni anche attraverso la riorganizzazione delle lavorazioni e degli orari del cantiere con **REVISIONE DELLE COMPARTIMENTAZIONI , PERCORSI ED ACCESSI ALLE AREE DI INTEVENTO**
- ⇒ l'intesa tra organizzazioni datoriali e sindacali.

Tutte le volte in cui il Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva rileverà un mancato rispetto degli adempimenti, se si tratta di un pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, sospende la singola lavorazione fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 92, comma 1, lettera f).

Se invece si tratta di mancato rispetto delle procedure (esempio mancata sanificazione, mancata messa a disposizione di detergenti, dovrà contestarlo all'impresa dando un tempo di adempimento entro il quale provvedere (vista la potenzialità del rischio contagio consiglio tempi non superiori a 1-2 ore) ed in difetto provvedere a segnalare al Committente l'inadempienza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. art. 92 comma 1, lettera e) affinché il Committente (od il responsabile dei lavori) prendano immediati provvedimenti nei confronti dell'impresa inadempiente (compresa l'immediata sospensione dei lavori)

2.1 L'informazione in cantiere

Il datore di lavoro, anche con l'ausilio dell'Ente Unificato Bilaterale formazione/sicurezza delle costruzioni, quindi attraverso le modalità più idonee ed efficaci, **informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel cantiere circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso del cantiere e nei luoghi maggiormente frequentati appositi cartelli visibili che segnalino le corrette modalità di comportamento.**

In particolare, le informazioni riguardano i seguenti obblighi:

- **il personale, prima dell'accesso al cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea.** Se tale temperatura risulterà **superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso al cantiere.** Le persone in tale condizione - nel rispetto delle indicazioni riportate in nota - saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;
- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di **non poter fare ingresso o di poter permanere in cantiere e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo** (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- l'impegno a **rispettare tutte le disposizioni delle Autorità** e del datore di lavoro nel fare accesso in cantiere (in particolare: mantenere la distanza di sicurezza, utilizzare gli strumenti di protezione individuale messi a disposizione durante le lavorazioni che non consentano di rispettare la distanza interpersonale di un metro e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene);
- l'impegno a **informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale** durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti;
- l'obbligo del datore di lavoro di **informare preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso nel cantiere,** della preclusione dell'accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS.

L'impresa dovrà infine sollecitare il medico competente ad una attività di informazione, anche, eventualmente con la distribuzione di opuscoli informativi e alla eventuale intensificazione della sorveglianza sanitaria che, anche se a cadenza annuale, può essere integrata da visite di controllo in questo particolare frangente

2.2 Modalità di ingresso nelle aree di lavoro

- il personale prima dell'accesso in cantiere dovrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso in cantiere. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni o, comunque, l'autorità sanitaria;

- Non è consentito l'ingresso e la permanenza in cantiere (anche se successiva all'ingresso) degli addetti che presentino condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti, etc) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- Ove presente un servizio di trasporto organizzato dall'azienda va garantita e rispettata la sicurezza dei lavoratori lungo ogni spostamento

2.3 Precauzioni igieniche da adottare sul luogo di lavoro

In cantiere dovranno essere attivate le seguenti precauzioni igieniche:

1. Mantenere a disposizione in cantiere per il lavaggio delle mani sapone liquido e soluzioni idroalcoliche e lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o soluzioni idroalcoliche e in particolare dopo aver:
 - maneggiato attrezzi e/o prodotti di uso comune
 - fatto uso di servizi igienici
 - maneggiato rifiuti / spazzatura
2. Evitare strette di mano
3. Igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie).
4. Evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri.
5. Non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani.
6. Coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce.
7. Pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.
8. Mantenere una distanza di sicurezza minima di 1,5 metri
9. Utilizzare la mascherina e gli occhiali durante il turno lavorativo (utilizzo continuo)
10. Utilizzo di guanti in lattice monouso, quando non in contrasto con i DPI specifici per le lavorazioni in atto
11. Sanificare prima di ogni utilizzo i mezzi ad uso promiscuo (nello specifico volante, leva del cambio e freno a mano)
12. Sanificare prima di ogni utilizzo le attrezzature ad uso promiscuo

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio



2.4 Indicazioni per le imprese fornitrici e subappaltatrici

- Per l'accesso di fornitori esterni individuare procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti
- Gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito l'accesso ai locali chiusi comuni del cantiere per nessun motivo. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza minima di un metro.
- Per fornitori/trasportatori e/o altro personale esterno individuare/installare servizi igienici dedicati, prevedere il divieto di utilizzo di quelli del personale dipendente e garantire una adeguata pulizia giornaliera

2.5 Pulizia e sanificazione del cantiere

In cantiere, relativamente alle aree oggetto di intervento, il Datore di lavoro della Impresa Appaltatrice:

- **assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica degli spogliatoi e delle aree comuni** limitando l'accesso contemporaneo a tali luoghi. Ai fini della sanificazione e della igienizzazione vanno inclusi anche i mezzi d'opera con le relative cabine di guida o di pilotaggio. Lo stesso dicasi per le auto di servizio e le auto a noleggio e per i mezzi di lavoro quali gru e mezzi operanti in cantiere;

- **verifica la corretta pulizia degli strumenti individuali di lavoro** impedendone l'uso promiscuo, fornendo anche specifico detergente e rendendolo disponibile in cantiere sia prima che durante che al termine della prestazione di lavoro.
- **deve verificare l'avvenuta sanificazione di tutti gli alloggiamenti e di tutti i locali**, compresi quelli all'esterno del cantiere ma utilizzati per tale finalità, nonché dei mezzi d'opera dopo ciascun utilizzo, presenti nel cantiere e nelle strutture esterne private utilizzate sempre per le finalità del cantiere;

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno del cantiere si procede alla **pulizia e sanificazione dei locali**, alloggiamenti e mezzi secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione.

Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione

In merito alla sanificazione pulizia degli "ambienti" di lavoro di un cantiere edile ossia: uffici, baraccamenti di deposito attrezzature/materiali, spogliatoi, ponteggi, cabine macchine operatrici, cestelli PLE, parapetti, scale portatili

Considerata la oggettiva difficoltà a procedere ad una sanificazione giornaliera, si suggerisce l'uso di guanti usa e getta da parte degli addetti operativi (da indossare sotto i guanti da lavoro).

- La periodicità della sanificazione verrà stabilita dal datore di lavoro in relazione alle caratteristiche ed agli utilizzi dei locali e mezzi di trasporto, previa consultazione del medico competente aziendale e del Responsabile di servizio di prevenzione e protezione, dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Nelle aziende che effettuano le operazioni di pulizia e sanificazione vanno definiti i protocolli di intervento specifici in comune accordo con i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS o RSLT territorialmente competente);
- Gli operatori che eseguono i lavori di pulizia e sanificazione debbono inderogabilmente essere dotati di tutti gli indumenti e i dispositivi di protezione individuale;
- Le azioni di sanificazione devono prevedere attività eseguite utilizzando prodotti aventi le caratteristiche indicate nella circolare n 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute

2.5.1. MISURE DI PULIZIA SPECIFICA DA ATTUARE

Alla luce delle recenti evidenze epidemiologiche, a causa della possibile sopravvivenza del virus nell'ambiente per diverso tempo, in accordo con le disposizioni del ministero della Salute si ritiene opportuno ribadire la necessità di garantire una idonea pulizia dei luoghi e delle aree frequentati da pubblico e personale con acqua e detersivi comuni prima di essere nuovamente utilizzati. In particolare sono risultati efficaci nell'abbattere la carica virale l'effettuazione di un primo passaggio con detergente neutro ed un secondo passaggio con ipoclorito di sodio 0,1% o, per le superfici che possono essere danneggiate dall'ipoclorito di sodio, con etanolo al 70%. Si raccomanda, durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, di assicurare la adeguata ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa i DPI individuati nel documento di valutazione dei rischi. La pulizia deve riguardare con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali maniglie, superfici di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. Dal momento che la situazione epidemiologica ed il quadro legislativo sono in rapida evoluzione, si sottolinea la necessità di adottare le indicazioni che le competenti autorità e la direzione del Ministero di volta in volta disporranno nelle specifiche situazioni a necessaria integrazione di quanto indicato.

2.6 Gestione spazi comuni (spogliatoi)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano; nel caso di attività che non prevedono obbligatoriamente l'uso degli spogliatoi, è preferibile non utilizzare gli stessi al fine di evitare il contatto tra i lavoratori; nel caso in cui sia obbligatorio l'uso, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ove nominato ai sensi del Decreto

legislativo 9 aprile 2008 , n. 81, provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento anche attraverso una turnazione dei lavoratori compatibilmente con le lavorazioni previste in cantiere;

- il datore di lavoro provvede alla sanificazione almeno giornaliera ed alla organizzazione degli spazi per la mensa e degli spogliatoi per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con appositi detergenti anche delle tastiere dei distributori di bevande;

2.7 Distanze di Sicurezza e Dispositivi di protezione individuale (DPI)

A garanzia del "distanziamento" tra gli addetti si prevedono le seguenti misure di prevenzione e protezione, nonché organizzative all'interno del cantiere in cui l'impresa è chiamata ad operare:

- ✓ Nelle lavorazioni gli operai dovranno osservare la distanza minima di 1 metro (consigliata 1.5m)
- ✓ Nel caso in cui per casi "limitati e strettamente necessari" per le attività da eseguirsi in cantiere, sia inevitabile la distanza inferiori a 1m, gli operatori dovranno indossare guanti e mascherina del tipo **FFP2 o FFP3 (UNI EN 149:2009)**. **Senza tali misure di sicurezza è vietata la lavorazione, secondo il disposto dai decreti.**
- ✓ Gli attrezzi devono corrispondere a ciascun operatore.
- ✓ Disponibilità di soluzioni idro alcoliche per la pulizia delle mani.
- ✓ Pulizia all'ingresso ed all'uscita del cantiere, dei bagni e delle mense .
- ✓ Cambio abbigliamento all'ingresso ed all'uscita del cantiere con l'accortezza che gli indumenti indossati nel cantiere siano chiusi in un'apposita borsa chiusa.

L'adozione delle misure di igiene e dei dispositivi di protezione individuale è di fondamentale importanza ma, vista la fattuale situazione di emergenza, è evidentemente **legata alla disponibilità in commercio dei predetti dispositivi**:

- **mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità;**
- data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del virus, **potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dall'autorità sanitaria e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- qualora la lavorazione da eseguire in cantiere imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative **è comunque necessario l'uso delle mascherine e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, tute, cuffie, ecc...) conformi** alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., le lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario al reperimento degli idonei DPI; **(SI RIMANDA AL PARAGRAFO SEGUENTE PER MAGGIORI DETTAGLI IN MERITO);**
- è favorita la predisposizione da parte dell'azienda del liquido detergente secondo le indicazioni dell'OMS (<https://www.who.int/gpsc/5may/Guide to Local Production.pdf>);
- il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 provvede al riguardo ad integrare il Piano di sicurezza e di coordinamento e la relativa stima dei costi con tutti i dispositivi ritenuti necessari; il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, con il coinvolgimento del RLS o, ove non presente, del RLST, adegua la progettazione del cantiere alle misure contenute nel presente protocollo, assicurandone la concreta attuazione;
- il datore di lavoro provvede a rinnovare a tutti i lavoratori gli indumenti da lavoro prevedendo la distribuzione a tutte le maestranze impegnate nelle lavorazioni di tutti i dispositivi individuale di protezione anche con tute usa e getta;
- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere di grandi dimensioni per numero di occupati (superiore a 250 unità) sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto

intervento; per tutti gli altri cantieri, tali attività sono svolte dagli addetti al primo soccorso, già nominati, previa adeguata formazione e fornitura delle dotazioni necessarie con riferimento alle misure di contenimento della diffusione del virus;

- il datore di lavoro si assicura che in ogni cantiere sia attivo il presidio sanitario e, laddove obbligatorio, l'apposito servizio medico e apposito pronto intervento.

Si Segnala che l'art.15 del Decreto Cura Italia ha dettato disposizioni straordinarie per la gestione dell'emergenza Covid-19, attribuendo all'Inail la funzione di validazione straordinaria e in deroga dei dispositivi di protezione individuale (DPI)

2.7.1. DPI – MASCHERINE DI PROTEZIONE DEL VOLTO

Ai sensi dell'articolo 16 del decreto Cura Italia, valido fino al termine dell'emergenza, è consentito per i lavoratori e per la collettività quanto segue:

"Sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI, art. 74 d.lgs. 81/08) le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall'articolo 34, comma3, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9 , ovvero " In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto Superiore di Sanità".

Gli individui presenti sull'intero territorio nazionale sono autorizzati all'utilizzo di mascherine filtranti prive del marchio CE e prodotte in deroga alle vigenti norme sull'immissione in commercio.

Secondo, però, il "Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-19 nei cantieri edili" il dispositivo devono essere "conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie; in tali evenienze, in mancanza di idonei D.P.I., i lavorazioni dovranno essere sospese con il ricorso se necessario alla Cassa Integrazione Ordinaria (CIGO) ai sensi del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, per il tempo strettamente necessario a reperimento degli idonei DPI".

La mascherina chirurgica rispetto a quelle filtranti (FFP2 o FFP3) ha semplicemente la funzione di proteggere chi ci circonda e non viceversa. Pertanto, non è una protezione dall'esterno verso l'interno, ma dall'interno verso l'esterno.

Pertanto una misura palliativa ai fini di evitare il contagio qualora si sia un soggetto sano.

Richiamando la norma UNI EN 149/2009 "Dispositivi di protezione delle vie respiratorie – Semimaschere filtranti antipolvere – Requisiti prove marcatura" lì vi sono contenuti requisiti minimi per le semimaschere filtranti antipolvere utilizzate come dispositivi di protezione delle vie respiratorie ad eccezione di quelle destinate alla fuga.

La norma UNI EN 149/2009 prevede tre classi di protezione ad efficienza filtrante totale crescente:

- ⇒ **FFP1** per protezione da aerosol non tossici polvere in concentrazione fino a 4 volte il valore limite di soglia.
- ⇒ **FFP2** per protezione da aerosol a bassa media tossicità particelle in concentrazione fino a 10 volte il valore limite di soglia (16 volte se montati su pieno facciale).
- ⇒ **FFP3** per protezione da aerosol a bassa media alta tossicità aerosol radioattivi in concentrazione fino a 30 volte il valore limite di soglia (200 volte se montati su pieno facciale).

Sulla mascherina è riportata una delle seguenti sigle:

- ⇒ **NR**: dispositivo utilizzabile per un solo turno di lavoro.
- ⇒ **R**: riutilizzabile, ciò ne implica la accurata pulizia.

Pertanto è consigliabile la semimaschera FFP3 o FFP2.

Il D.Lgs n. 475/1992 suddivide tutti i D.P.I. in tre differenti categorie:

- I categoria: corrispondono a Dpi di progettazione semplice e destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità;
- II categoria: corrispondono a rischi classificati medi.
- **III categoria: corrispondono a Dpi di progettazione complessa e destinati a salvaguardare da rischi di morte o lesioni gravi e di carattere permanente. Tra i loro compiti troviamo quelli di "proteggere le vie respiratorie con**

apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici", pertanto le maschere FFP.

Un'ulteriore specifica in merito è fornita da Inail: "La protezione è garantita dalla capacità filtrante dei dispositivi in grado di trattenere le particelle aerodisperse, per lo più in funzione delle dimensioni, della forma e della densità, impedendone l'inalazione. I microrganismi sono trasportati in aria adesi a particelle solide o liquide (bioaerosol) in grado di rimanere in sospensione per periodi di tempo variabili a seconda delle dimensioni. Pertanto, nello svolgimento di attività che potrebbero causare dispersione di bioaerosol, è necessario utilizzare i DPI per le vie respiratorie per prevenire il rischio di esposizione agli agenti biologici patogeni".

2.8 GESTIONE DELLE ENTRATE ED USCITE DEL PERSONALE ADDETTO

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare il più possibile contatti nelle zone comuni e negli spazi ad uso della SA.

Nella elaborazione dei lay out di cantiere, si prediligerà la identificazione di ingressi ed uscite separati e compartimentanti per addetti di cantiere e personale dipendente della SA.

2.9 GESTIONE DI UN ADDETTO SINTOMATICO

Nel caso in cui una persona presente in azienda o in cantiere sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali, l'azienda procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute. L'azienda collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali "contatti stretti" di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19. Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

2.9.1 MISURE DA ADOTTARE IN CASO SOSPETTO

La definizione di "caso sospetto" secondo il Ministero della Salute è la seguente:

Persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti l'insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:

- storia di viaggi o residenza in Cina oppure
- contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2; oppure
- ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione da SARS-CoV-2.

In accordo con la circolare 03.02.2020 del Ministero della Salute, qualora il personale nel corso dell'attività lavorativa (es. durante le operazioni di primo soccorso), venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione di caso sospetto (così come definito dall'all. 1 della circolare Ministero Salute 22.02.2020): si dovrà provvedere direttamente o nel rispetto di indicazioni fornite dall'azienda a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di caso sospetto per nCoV. Nell'attesa dell'arrivo dei sanitari:


- evitare contatti ravvicinati con la persona;
- se disponibile, fornirle di una maschera di tipo FFP2 o FFP3;
- lavarsi accuratamente le mani. Prestare particolare attenzione alle superfici corporee che sono venute eventualmente in contatto con i fluidi (secrezioni respiratorie, urine, feci) del malato;
- far eliminare in sacchetto impermeabile chiuso i fazzoletti di carta utilizzati. Si raccomanda di fornire agli addetti al primo soccorso tali specifiche informazioni.

2.10 SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS o RLST

- La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute (cd. decalogo):
- vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia;
- la sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio;
- nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il datore di lavoro e le RLS/RLST nonché con il direttore di cantiere e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ove nominato ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- Il medico competente segnala al datore di lavoro situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e il datore di lavoro provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie;

2.11 AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI REGOLAMENTAZIONE

- È costituito in cantiere un Comitato per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.
- Laddove, per la particolare tipologia di cantiere e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati per i singoli cantieri, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi Paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle parti sociali.
- Potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, ad iniziativa dei soggetti firmatari del presente Protocollo, comitati per le finalità del Protocollo, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del COVID19. Si evidenzia che rimangono, comunque, ferme le funzioni ispettive dell'INAIL e dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, "Ispettorato Nazionale del Lavoro", e che, in casi eccezionali, potrà essere richiesto l'intervento degli agenti di Polizia Locale.



Riepilogo delle indicazioni normative, via via pubblicate sino al Decreto Legge n.19 del 25 marzo 2020